

Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA



Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. n. 20018 / 93/11/2015 del 9 SET. 2015 Pos. Coll. e Coord. n. 2
Palermo

ASSESSORATO REGIONALE DELLE
INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'
Dipartimento regionale delle infrastrutture
mobilità e trasporti
PALERMO
(Rif. nota Serv. 6 del 9 luglio 2015, n. 35441)

OGGETTO: Realizzazione di interventi di recupero degli edifici situati nei centri storici. L.r. 6/2009, art. 33 e L.r. n. 21/2014, art. 72. Bando pubblico anno 2015. Problematiche connesse alla partecipazione di persone giuridiche.

1 - Con la nota in riferimento codesto Dipartimento rappresenta che il bando pubblico 2015 per la concessione delle agevolazioni di cui alla normativa in oggetto, finalizzate al recupero degli edifici ubicati nei centri storici, ha posto il tetto di 300.000,00 euro per ciascun richiedente - sia esso persona fisica che giuridica - senza prevedere un divieto di partecipazione per il caso di società collegate.

Si rappresenta, altresì, che fra le domande di ammissione sono pervenute quelle di quattro società il cui assetto societario è caratterizzato dalla presenza di reciproche partecipazioni azionarie e dalla identità di alcuni amministratori.

Premesso che nel bando non è stato effettuato alcun richiamo all'art 2359 c.c. che regola le ipotesi di società controllate e società collegate, viene chiesto la disposizione civilistica possa trovare applicazione al fine di imputare ad un unico centro di interesse le singole richieste di finanziamento, ed applicare pertanto alle quattro ditte richiedenti il limite finanziario di concessione dell'agevolazione.

2. Preliminarmente si osserva che l'individuazione di un unico centro di interesse

viene in luce nella disciplina dei contratti pubblici al fine di evitare accordi finalizzati ad alterare l'andamento delle gare pubbliche di appalto.

Nella fattispecie si verte invece in materia diversa, nella quale singole società avanzano domande relative ad interventi edilizi del pari distinti.

Ciò premesso, va evidenziato che il bando ha previsto un limite di concessione del contributo per ciascun richiedente che - al di là della ratio oggettivamente limitativa dell'importo nell'ottica della massima fruibilità da parte di una ampia platea di soggetti - non può essere aggirato attraverso la fruizione attraverso il collegamento e/o la partecipazione (seppure pro quota) al soggetto giuridico richiedente di più soggetti fra loro collegati economicamente e funzionalmente.

In tal senso il riferimento all'articolo 2359 c.c., seppur finalizzato all'applicazione dei limiti posti dagli artt. 2359 bis e seguenti del codice civile alle transazioni fra società di capitali concernenti reciproci trasferimenti di azioni o quote, costituisce criterio ermeneutico coerente con la massima fruizione e fruibilità dei finanziamenti assegnati per finalità di interesse pubblico, ed è parametro logico (ed analogico) ai fini della verifica che nella fattispecie le società collegate - seppure formalmente non perdano la loro individualità giuridica - non costituiscano di fatto, *rectius* siano riconducibili nelle iniziative finanziabili, (ad) un unico centro di interesse ¹.

Una tale valutazione attiene, peraltro, al merito dell'istruttoria dell'istanza nell'ambito della potestà gestionale di esclusiva competenza del richiedente, ed in base alla quale si dovrà guardare non tanto alla compresenza di uno o più soggetti negli organi di amministrazione delle società, ma al concreto potere di indirizzo e controllo consentito dal possesso reciproco di quote, nonché da ulteriori indici oggettivamente rilevanti tra cui, a titolo indicativo ma non esaustivo: 1. il raffronto dei rispettivi scopi sociali; 2. la presenza di un domicilio civile, o fiscale o di una sede legale/operativa in comune; 3. ogni altro elemento


¹) Cfr. Cassazione civile, sez. IV, lavoro 09 dicembre 2009

Il collegamento economico-funzionale tra imprese gestite da società del medesimo gruppo non è di per sé solo sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso fra un lavoratore ed una di esse, si debbano estendere anche all'altra, a meno che non sussista una situazione che consenta di ravvisare un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro. Tale situazione ricorre ogni volta che vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico-funzionale e ciò venga accertato in modo adeguato, attraverso l'esame delle attività di ciascuna delle imprese gestite formalmente da quei soggetti, che deve rivelare l'esistenza dei seguenti requisiti: a) unicità della struttura organizzativa e produttiva; b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo e il correlativo interesse comune; c) coordinamento tecnico e amministrativo-finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune; d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori. Trattasi di valutazione di fatto rimessa al giudice di merito e sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione" (v. fra le altre Cass. 15-5-2006 n. 11107, Cass. 7-9-2007 n. 18843, Cass. 14-11-2005 n. 22927, Cass. 10-4-2009 n. 8809, vedi anche Cass. 5/9/2006 n. 19036, che ha altresì precisato che "l'art. 2094 cod. civ., nel prevedere il rapporto di lavoro subordinato, non definisce altresì l'impresa quale datrice di lavoro ma ne presuppone la nozione, caratterizzata dalla soggettività giuridica, con la conseguenza che, salve le ipotesi simulatorie, ad una pluralità di soggetti societari esercitanti i poteri del datore corrisponde una pluralità di rapporti".

dal quale si possa ragionevolmente presumere l'unitarietà funzionale ed economica delle società fra loro collegate (al fine, ad esempio, può risultare utile conoscere anche le date di rispettiva costituzione).

Attesa la delicatezza della questione ed il sicuro contenzioso che potrebbe derivare dal rigetto delle istanze delle società coinvolte, appare comunque opportuno acquisire sull'argomento l'avviso preventivo dell'Avvocatura dello Stato che sarebbe chiamata ad assumere per legge la difesa di codesta Amministrazione.

Avv. Paolo Chiapparrone



L'AVVOCATO GENERALE
Cons. Romeo Palma

